



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
AREA 4° LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C. A. P. 36061 (VI) - COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

li, Dicembre 2014

**OGGETTO: FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E
STRUTTURE DI COMPETENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE E AGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

Ing. Federica Bonato

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Bassano del Grappa, sia permanenti sia temporanee, relative a tutti gli edifici comunali e strutture di competenza dell'Amministrazione di Bassano del Grappa. Trattasi attualmente di 380 utenze.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- nuovi allacci
- dismissioni
- volture
- variazioni di impegni di potenza
- subentri
- variazioni anagrafiche
- variazioni potenza disponibile
- spostamenti di gruppi di misura

ed altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax e pec attivo 24 ore su 24, trasmettere all'Amministrazione Comunale indirizzo, e-mail, numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori unici del Comune per ogni esigenza.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di un anno. Il Comune di Bassano del Grappa, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere all'eventuale rinnovo per un altro anno del contratto di appalto, ai medesimi patti e condizioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Il Comune si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare annuale presunto della fornitura di energia elettrica valutato in base ai consumi storici che non impegna peraltro il Comune di Bassano del Grappa, è previsto in MKWh 5.500, di cui MKWh 3.170 per utenze di illuminazione pubblica (bassa tensione) e MKWh 2.330 per altre tipologie di utenze in bassa e media tensione.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna il Comune di Bassano del Grappa in alcun modo, potendo lo stesso subire un incremento o un decremento a seconda delle esigenze. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura. In particolare, si intendono integralmente accettate le condizioni di fornitura specificate nello "Schema di convenzione" e/o nel "Capitolato tecnico" di cui alla convenzione Consip in vigore (gara 12 lotto 4 - anno 2015)

ART. 4 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore del Comune di Bassano del Grappa, per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze, salvo variazioni, di cui all'allegato elenco A.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per tutta la durata dell'appalto e sono determinati secondo quanto previsto al successivo art. 5.

I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente schematizzazione:

-forniture in bassa tensione (fasce orarie multi : F1,F2,F3 ; fasce orarie mono : F0 per contatori non elettronici)

-forniture in media tensione (fasce orarie multi : F1,F2,F3)

ART. 5 - DETERMINAZIONE E INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

L'offerente dovrà indicare nell'offerta , compilando la tabella seguente , il ribasso percentuale rispetto al prezzo della Convenzione Consip n. 12 , lotto 4 , il prezzo unitario offerto, nonché riportare nella colonna F l'importo totale delle singole fasce tariffarie ottenuto moltiplicando i consumi indicati per il prezzo offerto ed in calce l'importo totale risultante dalla sommatoria dei totali delle singole fasce tariffarie (in caso di discordanza, verrà considerato in fase di aggiudicazione il ribasso percentuale).

A	B	C	D	E	F
TARIFFA, USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, PER BASSA TENSIONE	MKWh	PREZZO UNITARIO CENT€/MKWh Consip	Ribasso percentuale	PREZZO UNITARIO CENT€/MkWh offerto (con arrotondamento alle due cifre decimali)	IMPORTO TOTALE OFFERTO
F0	40	Cifre: 50,99 Lettere: cinquanta, novantanove	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:
F1	1.000	Cifre: 48,00 Lettere: quarantotto,zero	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:
F2	500	Cifre: 57,61 Lettere: cinquantasette, sessantuno	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:
F3	690	Cifre: 70,00 Lettere: settanta,zero	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:

TARIFFA, USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, PER MEDIA TENSIONE	MKWh	PREZZO UNITARIO CENT€/ MKWh Consip	Ribasso percentuale	PREZZO UNITARIO CENT€/MkWh Offerto (con arrotondamento alle due cifre decimali)	IMPORTO TOTALE OFFERTO

F1	40	Cifre: 48,00 Lettere: quarantotto,zero	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:
F2	30	Cifre: 57,61 Lettere:cinquantasette,se ssantuno	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:
F3	30	Cifre: 70,00 Lettere: settanta,zero	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:

TARIFFA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (BASSA TENSIONE)	MKWh	PREZZO UNITARIO CENT€/MKWh Consip	Ribasso percentuale	PREZZO UNITARIO CENT€/M/kWh (con arrotondamento alle due cifre decimali)	IMPORTO OFFERTO	TOTALE
F 0	50	Cifre 57,25 Lettere : cinquantasette,venticinque	Cifre			
F1	120	Cifre: 32,50 Lettere: trentadue, cinquanta	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	
F2	800	Cifre: 33,66 Lettere: trentatre,sessantasei	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	
F3	2.200	Cifre: 62,75 Lettere: sessantadue,settantacinque	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	Cifre: Lettere:	

Si stabilisce che, a pena di non ammissione dell'offerta, ogni singolo prezzo offerto non potrà essere superiore a quello risultante dalle tariffe Consip poste a base di gara e riportate nella colonna C del modello per la presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel bando di gara.

I prezzi saranno comprensivi di tutti gli oneri ad esclusione solo di quelli soggetti ad approvazione dell'Autorità (AEEGSI) e di quelli fiscali

Nelle fatture andrà indicato a quali provvedimenti dell'AEEGSI si fa riferimento per l'applicazione degli oneri relativi

Art. 6 -REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato applicando ai consumi mensili i prezzi stabiliti in sede di assegnazione dell'appalto.

Successivamente i prezzi saranno aggiornati mensilmente, in base alle variazioni dei prezzi della Convenzione Consip, applicando ai mutati prezzi Consip le stesse percentuali di ribasso stabilite dal contratto.

Nelle fatture andrà indicato il prezzo applicato e il prezzo di riferimento Consip.

Al momento in cui dovesse entrare in vigore il prezzo della successiva edizione della Convenzione CONSIP, i ribassi offerti in fase di gara verranno applicati ai prezzi riferiti al lotto di cui farà parte la Regione Veneto.

CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 7 - CAUZIONI E GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs.n. 163/2006.

Art. 8 - OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Art. 9 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per il Comune di Bassano del Grappa.

L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne la stazione appaltante, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 10 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso le delibere ARG/elt 198/11 e ARG/elt 199/11.

Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente capitolato.

L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte del fornitore/aggiudicatario per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dalle delibere ARG/elt 198/11 e ARG/elt 199/11.

Il fornitore dovrà entro i tempi previsti dagli standard della "carta dei servizi" trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.

Il fornitore avrà l'obbligo di trasmettere all'A.C. ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre i tempi previsti dagli standard della "carta dei servizi" dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui l'A.C. richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il fornitore/aggiudicatario dovrà entro i tempi previsti dagli standard della "carta dei servizi" dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

In caso di non rispetto di detti tempi l'AC applicherà una penale di € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo.

In caso di richiesta di lavori il fornitore/aggiudicatario dovrà comunicare all'A.C. la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo preaccettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione.

La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per l'AC di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione.

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Comune di Bassano del Grappa
- b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Bassano del Grappa e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge
- c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
- d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1)
- e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero
- f) nel caso di contatore privo di lettura elettronica, la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale
- g) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva
- h) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite : n.POD/n.Presa/n. Cliente/n.Contatore/Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata e uso (scuola, ufficio, illuminazione pubblica ecc).

La fatturazione avrà periodicità mensile.

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice.

La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in bassa tensione ed in media tensione.

La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto il Comune di Bassano del Grappa in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Qualora il Comune di Bassano del Grappa nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire, compreso nel prezzo d'appalto, su supporto informatico i files della fatturazione in pdf (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate con il CED del Comune di Bassano del Grappa) e contemporaneamente il riepilogo mensile delle fatture e, ogni tre mesi il riepilogo generale dei consumi .

Il riepilogo delle fatture, in formato excel, dovrà contenere per ogni fattura i seguenti dati: numero, data, scadenza, importo, numero pod e eventuale numero utente assegnato, Kwh fatturati.

il riepilogo trimestrale dei consumi, sempre in formato excel, dovrà elencare per ogni utenza i consumi mensili divisi per fascia oraria, la relativa potenza installata e il $\cos \phi$ o energia reattiva.

Il Comune di Bassano del Grappa si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal giorno di ricevimento delle fatture e del contemporaneo riepilogo, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.

Il termine di pagamento sarà subordinato al rispetto dei termini di ricevimento del riepilogo mensile e di quello trimestrale dei consumi.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 13 – PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, il Comune di Bassano del Grappa applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni di legge.

In particolare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- ritardi nello svolgimento del servizio.

Il Comune di Bassano del Grappa si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, il Comune intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, il Comune di Bassano del Grappa potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese, i danni.

Si richiama inoltre l'art. 1, comma 7, della legge n. 135 del 7.8.2012 che dispone che gli Enti Pubblici debbano approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, quali l'energia elettrica, attraverso le convenzioni CONSIP s.p.a. o Centrali di committenza regionali ovvero attraverso altre

centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica qualora prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati da CONSIP.

Il presente contratto è pertanto sottoposto a condizione risolutiva, come previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 135 del 7/8/2012, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Il fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Art. 16 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Art. 17 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.

Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace ed efficiente.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Bassano del Grappa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Federica Bonato.

Art. 20 – CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA'

“L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

“La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.”

Art. 21 -ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 22– NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 23– FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Vicenza.

Resta esclusa ogni competenza arbitrale.